




Via Bovini, 41 – 48123 Ravenna Tel. 0544/465497  
 Email: [info@sicurezzaoggi.com](mailto:info@sicurezzaoggi.com) URL [www.sicurezzaoggi.com](http://www.sicurezzaoggi.com)  
 ISO 9001-2015 - CERT. N. 9175

## **AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATA ALL'EMERGENZA VIRUS SARS-COV-2 "COVID-19"**

*(Art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro)*



*Questo documento va allegato al documento di valutazione dei rischi e sarà immediatamente aggiornato nel caso di differenti indicazioni da parte delle Istituzioni competenti e del Medico Competente (se presente). Tale valutazione sarà integrata con eventuali altre disposizioni e/o procedure aziendali.*

Data redazione	Versione	Redatta da
01/06/2020	02/20	S&L srl
Datore di Lavoro D.S. Dott. (firma)	RSPP S&L srl Dott. (firma)	
Medico Competente Dott. (firma)	RLS Sig. (firma)	

## Sommario

Premessa .....	3
Il Coronavirus e la scuola .....	4
RISCHIO BIOLOGICO - TITOLO X DEL D.LGS 81/2008.....	5
INTRODUZIONE.....	6
CORONAVIRUS COVID-19 .....	6
TRASMISSIONE.....	6
SINTOMI.....	6
STATISTICHE.....	6
TRATTAMENTO .....	6
RICHIESTE NORMATIVE .....	6
VALUTAZIONE DEL RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	9
SCENARI STANDARD .....	10
PREREQUISITO .....	10
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ .....	10
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’.....	10
SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.....	11
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.....	12
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	12
LIVELLO DI RISCHIO .....	14
VALUTAZIONE in base al settore ATECO.....	14
VALUTAZIONE in base alla SPECIFICITA’ DELL’ATTIVITA’ .....	14
LAVORATORI CON FRAGILITA’ .....	16
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA .....	18
PROCEDURA PER L’IGIENE DELLE MANI .....	19
PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI.....	20
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	21
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.....	23
Messa a conoscenza della procedura alle parti interessate e sottoscrizione .....	23
NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....	24
Protocollo per il personale scolastico sulle misure per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov-2 .....	27
ALLEGATI.....	35

## Premessa

Il presente documento analizza come integrare il proprio documento di valutazione del rischio a seguito della diffusione del coronavirus. L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate in base agli scenari lavorativi ipotizzabili.

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, trasfertisti o anche semplici dipendenti, ecc).

Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato "durante l'attività lavorativa" dell'organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative/tutte le "mansioni" di una attività lavorativa. Concentrare l'attenzione per tutto ciò che può essere "veicolo per il virus" durante l'attività lavorativa che viene svolta all'interno o all'esterno del perimetro aziendale. Inoltre, la stessa azienda potrebbe essere interessata da "veicoli di virus" provenienti dall'esterno.

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

*Art. 266. Campo di applicazione*

1. *Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.*

...

*Ai sensi del Titolo X s'intende per:*


- a) **agente biologico**: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) **microrganismo**: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) **coltura cellulare**: il risultato della crescita in vitro di cellule.

## Classificazione

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) **agente biologico del gruppo 1**: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) **agente biologico del gruppo 2**: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) **agente biologico del gruppo 3**: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) **agente biologico del gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del D.Lgs. 81/08 ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

Fermo restando l'obbligo di trattare l'emergenza valutando i rischi specifici in azienda secondo le prescrizioni del D.lgs. 81/08, Titolo X ("Rischio biologico"), coinvolgendo le funzioni preposte e, in particolare, il Medico competente si attiva un monitoraggio costante degli aggiornamenti inerenti all'evento, visitando i siti web dell'OMS, delle Regioni coinvolte e le FAQ del Ministero della Salute.

Il Ministero invita, inoltre, i datori di lavoro a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.

I casi di intervento immediato vengono invece ricondotti esclusivamente ai soggetti che presentino sintomi influenzali e che siano stati a contatto con persone malate o che provengano dalle zone coinvolte dal contagio (per l'individuazione delle zone a rischio la circolare rinvia al sito web dell'OMS). In simili circostanze, i datori di lavoro sono invitati a segnalare il caso "sospetto" ai servizi sanitari adottando, nell'attesa dell'intervento, misure atte ad evitare la possibile diffusione del contagio.

La circolare non affronta il tema degli "expat", cioè i lavoratori in distacco o trasferta all'estero; tuttavia, sia il Ministero della salute (tramite le FAQ reperibili sul sito), sia il Ministero degli esteri (nell'apposito FOCUS sul sito) consigliano di posticipare i viaggi non necessari verso le aree colpite dall'epidemia.

## Il Coronavirus e la scuola

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

L'urgenza di tale decisione si è resa necessaria per favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento chiave per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. È stato altresì considerato l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale.

Fortunatamente dal 23 marzo 2020 si continua a registrare un miglioramento della situazione nazionale e si sta ricominciando a pensare alla riapertura delle scuole.

Secondo la classificazione del "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*", adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato **medio-basso** ed un rischio di aggregazione **medio-alto**.

L'analisi dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione ATECO evidenzia l'**aggregazione** quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una elevata complessità di gestione; pertanto, nella fase di mitigazione delle misure contenitive, molti Paesi europei, come l'Italia, hanno deciso di portare a conclusione l'anno scolastico attraverso lo strumento della didattica "a distanza".

## RISCHIO BIOLOGICO - TITOLO X DEL D.LGS 81/2008

Il Titolo X del D.Lgs 81/2008, relativo all'esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi inderogabili quali la valutazione del rischio, la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria; per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4 anche l'istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e quello dei casi di malattia e decesso.

E se il rischio di infezione da agenti biologici (compreso dunque quello relativo all'influenza da virus oppure la più grave polmonite da coronavirus (Covid-19)), è più alto nel comparto sanità, vi sono anche altri contesti lavorativi che possono essere interessati in modo piuttosto significativo dal rischio di infezione da influenza pandemica: dagli aeroporti, all'attività di assistenza familiare, esercizi commerciali con elevato afflusso di pubblico, tatuatori ecc.

Nel caso poi di epidemia particolarmente virulenta tutte le attività umane possono essere esposte al rischio di infezione. È possibile distinguere quattro livelli di rischio per gli operatori:

1. **Occupazioni a rischio di esposizione molto alto:** operatori sanitari (OS) che eseguono manovre che generano aerosol su pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus, OS o laboratoristi che raccolgono o manipolano campioni provenienti da soggetti noti o sospetti per aver contratto il virus.
2. **Occupazioni a rischio di esposizione alto:** operatori sanitari (OS) adibiti a mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus; operatori sanitari (OS) adibiti al trasporto di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico all'interno di ambulanze, operatori sanitari (OS) che eseguono autopsie di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico; addetti alle camere mortuarie.
3. **Occupazioni a rischio di esposizione medio:** lavoratori del pubblico impiego addetti agli sportelli, lavoratori nel settore del trasporto aereo e navale, personale scolastico, lavoratori del settore alberghiero, forze dell'ordine, lavoratori del commercio, in particolare addetti alle casse ecc...
4. **Occupazioni a rischio di esposizione basso:** impiegati di uffici senza accesso al pubblico.

Le norme universali di protezione e prevenzione del rischio biologico hanno un valore generale e devono essere applicate ogni qualvolta si manifesti un rischio biologico potenziale, ipotetico/occasionale:

- rischio potenziale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte possono comportare una possibile esposizione ad una condizione di potenziale pericolo;
- rischio ipotetico/occasionale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte in presenza occasionale di microrganismi pericolosi o potenzialmente tali, possono ipoteticamente dar luogo ad un'esposizione capace di causare l'insorgenza di un danno alla salute del soggetto esposto.

## INTRODUZIONE

### CORONAVIRUS COVID-19

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie più gravi, in particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia **2019-nCoV** (nuovo coronavirus), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan in Cina a dicembre 2019.

### TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

### SINTOMI

I sintomi della malattia sono:

- Febbre;
- Tosse e mal di gola;
- Difficoltà respiratorie e fiato corto;
- Sintomi gastrointestinali e dissenteria;
- Insufficienza renale;
- Polmonite.

### STATISTICHE

Essere contagiati non vuol dire morire, la malattia che si genera è solitamente curabile. Le persone più a rischio, come spesso capita nelle malattie infettive, sono gli immunocompromessi, ovvero persone con patologie che indeboliscono il sistema immunitario, anziani e bambini molto piccoli. Il 34% dei casi rilevati in Italia è in isolamento in casa e non ospitato nelle strutture sanitarie. Che la percentuale di ricoverati con sintomi è del 43,6% e chi si trova in terapia intensiva è al 9,6%. Inoltre, c'è circa un 10% di contagiati che sono già guariti. Ad oggi, in Italia il tasso di mortalità è pari al 4,9%. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici e si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 15-16 giorni. Il numero di riproduzione di base (R0) del 2019-nCoV è di 1,4-2,5. L'R0 è un numero che quantifica quanti casi secondari sono attesi in seguito ad una singola infezione in una popolazione completamente suscettibile e quando è maggiore di 1 indica una epidemia.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene della superficie delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, un disinfettante contenente alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

### TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

## RICHIESTE NORMATIVE

Di seguito saranno analizzate le richieste di legge relativo al “caso di studio”.

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1 “Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.268, commi 1 e 2	<b>GRUPPO 2</b> Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	<b>Vedere paragrafo introduttivo</b>
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	<b>Non noti</b>
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta.	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	<b>Vedere paragrafi successivi</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5 “Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	<b>Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione</b>
b) numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	<b>Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro esclusivamente solitario</b>
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	<b>Vedere copertina</b>
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	<b>Vedere paragrafi successivi</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2 “in particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	<b>In corso di continua valutazione in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento.</b>
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	<b>Vedere paragrafi successivi</b>

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione a prescindere dall'attività</b>
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	<b>Vedere paragrafi successivi</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1 *“In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	<b>Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce se presenti.</b>
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	<b>Vedere paragrafi successivi.</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1, *“Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	<b>Informazione sui rischi al personale</b>
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	<b>Istruzioni al personale</b>
c) le misure igieniche da osservare	<b>Istruzioni al personale</b>



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste normative”. Per la restante parte, occorre considerare che alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, e ciò porterebbe a modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto, si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro definire lo scenario di appartenenza dell'attività lavorativa al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti anche solo mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere poi corredato da ulteriori misure che si aggiungeranno alle precedenti.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
<b>Prerequisito</b>	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 2</b>	<b>Media probabilità di diffusione del contagio</b>	<b>Considerata la situazione attuale nella Regione Emilia-Romagna si ritiene coerente lo scenario 2</b>
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Si vedano le pagine successive per la definizione dello scenario e per le misure di prevenzione e protezione. Inoltre, di seguito è approfondito il metodo adottata per la valutazione del rischio tratto dal *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL*.

## SCENARI STANDARD

Parte della valutazione è stata sviluppata nel paragrafo precedente applicando gli articoli 271 e 272 e seguenti del D. Lgs. n.81/2008; un'altra parte può essere svolta come una **“composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD**, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi.

Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni”. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la data certa)” anche “mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro”.

### PREREQUISITO

Il requisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale/Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali descritti alla fine del presente documento.

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- interdizione al lavoro di coloro che presentano sintomi da contagio;
- inizio dell'attività lavorativa in modalità smart working lì dove possibile.

### SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA'

Nel caso del **“primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio)** “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”, il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare [...];
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo” [...]. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il **lavaggio delle mani**”...;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

### SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA'

Nel caso di **secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio)** andranno adottate le seguenti **“misure di prevenzione e protezione”**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali/prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto);
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.

Serve “**adottare nelle pratiche di lavoro misure di prevenzione cosiddette *universali* che in ogni situazione, indipendentemente dalla natura infettiva dei campioni trattati e delle condizioni di igiene del lavoro, garantiscano la assenza di una esposizione, così da raggiungere il controllo o l'abbattimento del 'rischio di natura ed entità incerta' connesso a queste attività**” [da Influenza e prevenzione, Autori Vari, Rivista Prevention and Research].

In questo scenario, ove compatibile con le mansioni, il Datore di Lavoro potrebbe valutare la possibilità di intervenire quanto prima per garantire la continuità aziendale tramite la prestazione dei lavoratori in smart working da casa. Lo smart working, può, infatti, essere attivato con modalità semplificate senza l'accordo scritto tra datore e lavoratore con i soli oneri costituenti nell'invio della comunicazione agli enti attraverso il portale del Ministero del Lavoro e dell'invio al lavoratore dell'informativa inerente ai rischi e la sicurezza sul lavoro.

Ove non fosse possibile prevedere lo smart working (ad es. operai), sarà necessario, come già esplicito, implementare le misure di sicurezza consigliate da parte del medico competente. In via generale è consigliabile preparare un prontuario per la forza lavoro ove sono indicate le buone prassi igienico-sanitarie. Sarà, invece, necessario prevedere il rispetto nell'attività di lavoro delle distanze tra i singoli lavoratori, come poi, ad esempio, installare dispenser di liquido igienizzante all'interno dei locali aziendali.

### **SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente

alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.

- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

#### SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

#### METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

*Tratto dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL*

La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O\*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT:

- **esposizione** - probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, laboratori di ricerca, ecc.)

Fattore: esposizione		Punteggio
Scala		
Probabil	bassa (es. lavoratore agricolo)	0
Probabil	medio-bassa	1
Probabil	media	2
Probabil	medio-alta	3
Probabil	alta (es. operatore sanitario)	4

- **prossimità** - caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Fattore: prossimità	
Scala	Punteggio
Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo	0
Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)	1
Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio)	2
Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non	3
Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es.	4

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione** - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Fattore: aggregazione	
Scala	Punteggio
presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non	1,00
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);	1,15 (+15%)
aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze	1,30
trasporti pubblici);	(+30%)
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto	1,50
spettacoli, manifestazioni di massa).	(+50%)

Il livello di rischio viene calcolato come segue:

$$R = E \cdot P + (C \cdot A)$$

dove:

- E = esposizione
- P = prossimità
- C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO)
- A = aggregazione

### LIVELLO DI RISCHIO

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Esposizione	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
	Prossimità				

↙

**Aggregazione**

Entità Rischio	Valori di riferimento
Basso	$(1 \leq R \leq 2)$
Medio basso	$(2 < R \leq 4)$
Medio alto	$(4 < R \leq 9)$
Alto	$(9 < R \leq 16)$

### VALUTAZIONE in base al settore ATECO

CODICE ATECO	<b>85: ISTRUZIONE</b>
CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE	<b>3</b>
FATTORE DI AGGREGAZIONE	<b>1,30</b>

In base al Codice ATECO la classe di rischio orientativa è: **MEDIO BASSO**

### VALUTAZIONE in base alla SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA'

Al fine di ricavare il livello di rischio sono prese a riferimento le variabili "esposizione" e "prossimità", identificando per ognuna la scala in base alla specificità del settore produttivo:

Fattore: esposizione	
Rappresenta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.)	
Scala assegnata	Punteggio
MEDIO ALTA	3,00
Fattore: prossimità	
Indica le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio)	
Scala assegnata	Punteggio
Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	2,00

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Fattore: aggregazione	
La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero)	
Scala assegnata	Punteggio
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);	1,30

Il livello di rischio R è determinato mediante la seguente relazione:

$$R = E \times P + (C \times A) = 3 * 2 + (3 * 1,30) = 9,9$$

dove:

- E = esposizione
- P = prossimità
- C = classe di aggregazione sociale
- A = aggregazione

**Classe di rischio di appartenenza:**

**ALTO  $9 < R \leq 16$**   
 Ma molto vicino al valore max della classe medio bassa

## LAVORATORI CON FRAGILITA'

Ai sensi del protocollo condiviso antiCovid per gli ambienti di lavoro (allegato 6 al D.P.C.M. del 26/04/2020) e del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, i lavoratori "fragili" possono presentare un decorso della malattia da coronavirus particolarmente pericoloso per la loro salute.

Si definiscono "persone con particolari fragilità" i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio; di seguito ci si riferirà a loro anche con l'espressione "ipersuscettibili". Meno generica definizione di questa condizione può essere rintracciata nella norma al momento cogente rappresentata dall'art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 "[...] persone anziane, affette da patologie croniche, con multi-morbilità, con stati di immunodepressione [...]". È raccomandato a tutte le persone che si trovino in queste condizioni, "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto legge "Rilancio" (D.Lgs 34/2020) che proroga quanto stabilito dall'art. 26 comma 2 del decreto legge n° 18/2020 così modificato: *"fino al 31 luglio 2020 per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104 nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della medesima legge n° 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'art. 87, comma 1 primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico legali di cui sopra i cui riferimenti sono riportati per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato"*.

Quanto evidenziato introduce la possibilità al medico di assistenza primaria di prescrivere il periodo di assenza dal servizio del cittadino nelle specifiche condizioni di rischio descritte dalla legge per prevenire l'esposizione al contagio mediante l'utilizzo di procedure ordinariamente previste per la certificazione di malattia.

Si indica, quindi, di seguito un percorso decisionale che tiene in particolare conto dell'impossibilità del MC di avere a disposizione tutta la documentazione sanitaria del lavoratore soprattutto nei casi in cui il lavoratore non abbia mai effettuato le visite previste ai sensi del D.Lgs 81/08 o non abbia presentato la documentazione sanitaria alle visite effettuate ai sensi del D.Lgs 81/08 oppure che non abbia volontariamente riferito la presenza di patologie in atto ritenendo in periodo pre-COVID 19 la segnalazione delle stesse non necessaria. Pertanto, tutti i lavoratori che si considerino in situazioni di particolare fragilità, devono sentire per competenza il medico di famiglia e se riconosciuti "fragili" devono farsi parte attiva nel segnalare tale stato al MC.

**Quindi, ai sensi dei citati riferimenti normativi, nonché considerati gli obblighi dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i., ciascun lavoratore che reputi di rientrare nella categoria sopracitata è invitato a contattare il proprio medico curante, che valuterà le condizioni morbose in atto con particolare riferimento a condizioni di handicap nelle seguenti situazioni:**

- ✓ riconoscimento di condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/92;
- ✓ riconoscimento di condizione di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge 104/92 e si trova in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche;
- ✓ svolgimento di terapie salvavita.

Valutate le condizioni morbose e le condizioni di handicap il medico di famiglia potrà emettere una certificazione di malattia fino al 31/07/2020.



**Dopo aver contattato il Medico Curante (MMG - Medico di Medicina generale), va segnalato l'esito di quanto valutato dal medico curante al medico competente, al fine di completare la procedura per quanto di competenza.**

Il medico competente sarà disponibile, comunque, a valutare eventuali situazioni di "fragilità" sempre che sussistano delle condizioni patologiche che determinino una "ipersuscettibilità" al COVID-19 verificate in prima istanza con il medico di famiglia e confermate anche da parte del medico specialista di branca avendo presa visione della documentazione sanitaria fornita dal lavoratore. Occorrerà anche prestare particolare attenzione alle fasce di età superiori ai 55 anni, secondo indicazioni del Ministero della salute.

Nel rispetto della normativa della privacy, i lavoratori saranno invitati a comunicare anche a questa amministrazione l'eventuale richiesta di riconoscimento della condizione di "lavoratore fragile", al fine di poter organizzare al meglio l'attività.

## LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

In base alla normativa vigente (artt. 7, 8, 11, 12, 17 del D. Lgs. 151/01, L. 35/2012 e D.Lgs. 81/2008), il datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a:

- identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento;
- integrare il documento di valutazione dei rischi con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare. Le misure di prevenzione attuabili:
  - modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
  - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
  - in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la DTL e richiede l'attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La DTL emette un provvedimento d'interdizione o diniego entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
- Informare quanto prima tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza. Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

L'art. 267 del D.Lgs. 81/08 definisce l'agente biologico come qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L'orientamento, al momento attuale, non è ancora univoco nell'individuare l'appartenenza del Coronavirus al gruppo 2 (lettera b) o al gruppo 4 (lettera d). *Fonte "Epicentro - L'epidemiologia per la sanità pubblica - Istituto Superiore di Sanità" 13 marzo 2020.*

Considerando la data della pubblicazione dell'ISS, gli effetti di questo virus sulla salute delle persone e la velocità di diffusione, probabilmente il gruppo di appartenenza del Coronavirus come agente biologico sarà rivisto.

Attualmente il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2. La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2.

In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle informazioni disponibili alla data del 13 marzo 2020 si ritiene di attribuire una classificazione cautelativa almeno pari a 3, specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili o

in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario.

In situazioni di gravidanza occorre sia consultato il ginecologo ed eventualmente il Medico Competente, e con misura cautelativa porre la gestante in situazione lavorativa sicura.

## PROCEDURA PER L'IGIENE DELLE MANI

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.



Come eseguire il lavaggio delle mani:

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda o con asciugamani di tela in rotolo;
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

*(Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.)*

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico;
- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi;
- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali);
- Dopo l'effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività sperimentali;
- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici;
- Prima di lasciare l'area di lavoro o il laboratorio;
- Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.

Inoltre, si ricorda che l'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani. In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione).

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcool al 60-70%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle strutture.

## **PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI**

### **PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI**

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall'autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI-svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende o altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

Scrivanie, Porte, Sedie, Muri, Schermi, Finestre, Tavoli, Maniglie, Tastiere, Telecomandi, Pulsantieri, Interruttori, Telefoni, Tutte le altre superfici esposte.

Per le operazioni di pulizie, visionare la **PROCEDURA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.



A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;
- Protezione del corpo.

### Protezione delle vie respiratorie

Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie – classificate come DPI di III Categoria – perché proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi. I **facciali filtranti monouso** che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001+A1:2009:



- FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
- FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

In cui TLV è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato. Sul facciale filtrante i codici riportati hanno i seguenti significati:

- NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
- R: filtro riutilizzabile;
- D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione.

Come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie vanno indossate:

- Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
- Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie;
- Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie.

**L'utilizzo di mascherine e filtri facciali non è necessario** per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

**RICAPITOLANDO:**

- PER TUTTE LE MANSIONI: utilizzare mascherina chirurgica se non si possono rispettare le distanze interpersonali o se si è a contatto con utenti esterni;
- PER GLI ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE: utilizzare la maschera FFP2/FFP3, guanti monouso, occhiali di protezione e altri eventuali DPI necessari per l'utilizzo in sicurezza del prodotto utilizzato.

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

L'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire. (allegato al seguente documento) e la procedura per il corretto lavaggio delle mani (allegato al seguente documento).

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19 scaricabili dal seguente link e di immediato utilizzo per l'informazione aziendale a mezzo email, social network e whatsapp:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp>

### **Messa a conoscenza della procedura alle parti interessate e sottoscrizione**

Presso l'istituto è costituito un Comitato formato dai referenti sicurezza, DS, DSGA per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS, una volta che sarà individuato dalla RSU.

Le procedure già definite o definite in seguito sono state redatte dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente e previa preventiva collaborazione dell'RLS.

Al fine della sua corretta attuazione, copia della seguente procedura è stata consegnata alle parti interessate le quali, con la firma posta nella scheda che segue, formalizzano la presa di conoscenza della procedura stessa e provvedono ad attuare quanto previsto al suo interno. La stessa è consegnata anche a tutti i lavoratori presenti a scuola in questo particolare momento storico, in modo da mettere tutti a conoscenza delle procedure attuate dalla scuola e per darne ampia pubblicità.

Se non fosse possibile apporre la firma per rispetto della norma straordinaria di contenimento del covid-19, lo stesso documento viene inviato per PEC o PEO a tutti gli aventi diritto per presa visione e dichiarazione di accettazione.

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I **provvedimenti attualmente vigenti**, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

### **DPCM 11 giugno 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

### **DPCM 18 maggio 2020**

Modifiche al DPCM 17 maggio 2020. *(In corso di pubblicazione in G.U.)*

### **DPCM 17 maggio 2020**

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. *(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)*

### **Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. *(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)*

### **DPCM 12 maggio 2020**

Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

### **Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30**

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. *(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)*

### **Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29**

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. *(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)*  
*Comunicato errata corrige (GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020)*

### **DPCM 26 aprile 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. *(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)*

### **DPCM 10 aprile 2020**

Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

### **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità**

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. *(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)*

### **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22**

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. *(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)*



### **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

### **Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - #DecretoCuraltalia**

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

### **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  
(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61). Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

### **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

### **Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020**

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

## **HANNO CESSATO LA LORO EFFICACIA**

### **DPCM 10 aprile 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del presente decreto sono sostituite da quelle del DPCM 10 aprile 2020.

### **DPCM 1 aprile 2020**

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  
(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020.

### **DPCM 22 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  
(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020) L'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020). Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020.

### **DPCM 11 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020) Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020.

### **DPCM 9 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  
(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020). Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020.

### **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14**

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) Decreto-legge abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

### **DPCM 8 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

In riferimento al DPCM 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

*Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020.*

### **Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11**

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020) *Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.*

### **DPCM 4 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) *Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020.*

### **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9**

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

*Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.*

### **DPCM 1 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) *Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020.*

### **Sicurezza dei lavoratori**

In accordo con il Governo il 14 marzo i sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 ne. DPCM del 26 aprile e poi come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020.

**DPCM 17 maggio 2020, Allegato 10** - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

**DPCM 17 maggio, Allegato 17** - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

**Circolare 22 maggio 2020** - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

**Circolare 29 aprile 2020** - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

**Circolare 29 aprile 2020** - Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2.

**Rapporto ISS Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento** et al. successivi rapporti a dettaglio o aggiornamento dei precedenti.

## Protocollo per il personale scolastico sulle misure per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov-2

### Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di fornire alcune indicazioni organizzative e pratiche sulla gestione delle misure atte a contrastare la diffusione Sars-CoV-2 negli ambienti scolastici, attualmente frequentati da un numero limitato di persone ma che potrebbero via via aumentare in previsione della ripresa dell'attività scolastica. Sicuramente con l'avvicinarsi della fase che decreterà l'avvio della didattica in aula, gli esperti e gli Organi competenti forniranno informazioni più dettagliate sulle misure da applicare a ciascun Istituto e ai suoi plessi.

### Misure generali per il contrasto alla diffusione del contagio

Le misure prevedono un rafforzamento dei programmi e dei principi generali di prevenzione e controllo delle infezioni. Le misure da mettere in atto nel contesto attuale dell'epidemia di COVID-19 sono:

- Misure di carattere organizzativo per **prevenire l'ingresso di casi COVID-19** a Scuola:
  - il personale docente svolge le attività didattiche a distanza;
  - il personale amministrativo opera in parte in modalità di lavoro agile, salvo i casi indifferibili e di comprovato carattere di urgenza ed inderogabilità non gestibili a distanza;
  - i collaboratori scolastici, restano a disposizione per le necessarie aperture dei locali scolastici, in contingenti minimi e a turnazione;
  - il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su appuntamento telefonico o via email.
  - Ogni ingresso è registrato.
- Istituire un **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione** con la partecipazione dei referenti sicurezza, DS, DSGA e del RLS.
- **Avere un referente per la prevenzione** specificatamente per COVID-19 adeguatamente formato che possa fare riferimento per il plesso scolastico e il Dirigente Scolastico.
- Preparazione del personale alla **precoce gestione di eventuali casi sospetti/probabili** di COVID-19.
- **Sospensione delle attività di gruppo e corretta condivisione di spazi comuni** all'interno dei plessi.
- **Formazione del personale** per la corretta adozione delle precauzioni standard e procedure messe in atto dall'Istituto (art.231 D.Lgs n.34 del 19/05/2020).
- **Sensibilizzazione** e formazione del personale e degli utenti.
- **Elaborazione di promemoria** per promuovere i comportamenti corretti.
- **Monitoraggio** dell'implementazione delle misure adottate.

### Informazione dei lavoratori

L'Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri a Scuola circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliant informativi. In particolare, le informazioni riguardano:

- **L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre** (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- **La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a Scuola** e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- **L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico** nel fare accesso a Scuola

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

- **L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico** della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- **L'istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi**, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

#### Regole generali

- **Distanziamento sociale** (mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone, anche se negli uffici di segreteria si consiglia almeno 1,5/2 metri), che rappresenta la principale cautela.
- **Igiene delle mani.**
- **Non avere contatti fisici con altre persone** (modalità di trasmissione per contatto diretto): darsi la mano, abbracciarsi, baciarsi.
- **Indossare la mascherina** quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale o quando si è a contatto con utenti esterni.
- **Indossare i guanti** per evitare il contagio o la trasmissione per via del contatto indiretto quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale o quando si rischia di toccare superfici infette (postazioni o attrezzature condivise).
- **Arieggiare** quanto più possibile i locali.
- **Sanificare con maggior frequenza i filtri dei condizionatori/umidificatori dell'aria.**

#### PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI e MISURE IGIENICO-SANITARIE

- È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
- Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e degli utenti esterni, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone.
- Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.).
- Garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale anche mantenendo le finestre aperte.
- Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

#### Misure per gli ADDETTI AMMINISTRATIVI

##### Tastiere di stampanti, di fotocopiatori, marcatempo, ecc...

Potranno essere protetti da pellicola trasparente (pellicola per alimenti) nei punti in cui è previsto il contatto, per evitare di disinfettare direttamente la tastiera, in quanto quest'ultima già nel breve periodo potrebbe essere danneggiata o usurata dall'azione di sfregamento e dalle sostanze chimiche utilizzate. La protezione della tastiera andrà comunque periodicamente disinfettata (almeno 2 volte al giorno). La pellicola dovrà ovviamente essere sostituita in caso di usura o scarsa visibilità.

##### Smart working e misure negli uffici di segreteria

I protocolli condivisi hanno da sempre incentivato il ricorso allo smart working al fine di ridurre gli spostamenti

delle persone e la loro presenza all'interno dei luoghi di lavoro.

Considerata però la necessità di consultare all'interno delle segreterie e degli archivi materiale cartaceo, di incontrare utenti o di svolgere attività indifferibili, la presenza fisica di personale all'interno degli uffici di segreteria è spesso necessaria. Per ridurre il rischio di contaminazione e diffusione del virus possono essere attuate queste soluzioni organizzative oltre allo smart working.

- **Turnazione** del personale.
- **Differente disposizione degli arredi** per rispettare la distanza di sicurezza (min. 1 metro).
- **Ridurre il personale presente in uno stesso ufficio** dislocandolo in altre locali adiacenti.
- **Mantenere per quanto possibile gli stessi colleghi di ufficio**, evitando di creare addetti itineranti (vedi supplenti ad esempio) che si spostano da un ufficio all'altro, aumentando in tal modo la probabilità di diffusione di un eventuale contagio.

→ **Consiglio:** 1 o al massimo 2 persone per ufficio

### **Accesso utenti**

L'accesso degli utenti deve essere contingentato. Occorre indicare in maniera chiara e incisiva queste regole sul sito internet dell'istituto, attraverso cartelli informativi all'entrata dei vari plessi scolastici.

Per evitare l'assembramento è opportuno **programmare gli incontri e/o** visite attraverso appuntamenti quando non sono possibili soluzioni in remoto. L'ingresso degli utenti deve essere registrato su apposito registro.

### **Dispositivi di protezione negli uffici**

Se le distanze di sicurezza sono rispettate all'interno dell'ufficio e questo è facilmente aerabile non è necessario indossare le mascherine, anche per l'evidente e comprovato disagio che possono comportare se indossate per molte ore, soprattutto a temperature medio alte.

Nel caso in cui non si riuscisse a rispettare la distanza di 1 metro fra una persona e l'altra, si dovrà indossare la mascherina (chirurgica). Anche gli eventuali utenti esterni che programmano un incontro in segreteria o col DS dovranno indossare la mascherina.

Lo smaltimento di tutti i dispositivi di protezione dovrà avvenire gettandoli in contenitori richiudibili (sacco) con pedale.

**Il pannello in plexiglass tra scrivanie è utile?** Sicuramente costituisce un ostacolo alla dinamica della trasmissione chiamata *droplets* quando la fonte e il ricevente sono vicini e riduce una delle modalità di trasmissione. In un ambiente chiuso rimane la modalità di **trasmissione aerea, nella stessa stanza o anche a distanza**. Con i soli pannelli non si riesce a proteggere i lavoratori anche da questa modalità di trasmissione. Per questo motivo, la prima e principale modalità è quella di **arieggiare e ventilare l'ambiente quanto più possibile**. Per proteggersi dai *droplets* invece si può ricorrere o ai pannelli o al semplice distanziamento tra scrivanie.

## **Misure per i COLLABORATORI SCOLASTICI**

### **Servizio di front-office**

I collaboratori addetti al servizio di front-office contribuiranno a rafforzare il filtro di ingresso in Istituto di personale esterno (fornitori, genitori, ecc...) attenendosi strettamente agli orari di ricevimento già fissati, evitando di fare accedere soggetti interni o esterni negli uffici di presidenza e amministrativi se non per attendere a pratiche di particolare rilevanza. Se la postazione dei collaboratori ha le protezioni di vetro o plexiglass basterà disinfettare con apposito prodotto fornito dalla scuola il piano di appoggio degli utenti ed eventuali penne che si utilizzano. A seconda dell'affluenza, si provvede a disinfettare anche la protezione fra utente e collaboratore scolastico. Se invece non ci sono le protezioni di vetro o plexiglass, il collaboratore scolastico deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti e provvedere alla disinfezione delle superfici e delle

penne con i prodotti a disposizione.

### Misure generali da intraprendere

I Collaboratori scolastici si impegnano:

- A mantenere la distanza interpersonale tra colleghi e utenti di almeno 1 metro;
- Ad assicurarsi che sia sempre disponibile disinfettante, sapone e rotoloni nei bagni del personale e degli alunni;
- Ad applicare la massima cura nell'operazione consuete di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili e ad areare frequentemente tutti gli ambienti che ospitano utenti o personale scolastico.
- A sanificare la superficie delle scrivanie degli uffici, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, piani di appoggio, marcatempo, cornette dei telefoni o citofoni e ogni altra superficie che potrebbe essere contaminata;
- A utilizzare correttamente I D.P.I., in base a quanto specificato nel D.Lgs 81/2008, durante le operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali e ogni qualvolta si rende necessario o opportuno il loro impiego.
- A vigilare che non accedano ai locali scolastici persone non autorizzate. Quando un utente accede all'interno dell'edificio dovrà "essere registrato" su apposito registro.

### Indicazioni su Pulizia e sanificazione

La Scuola intesa come comunità è sempre stato oggetto di un'attenta e programmata pulizia e sanificazione, ma oggi in considerazione dell'epidemia in corso ha assunto una rilevante importanza, a cui occorre dedicare maggiori attenzione e risorse. Nel dettaglio come vengono definite dalla norma e più precisamente nell'art.1 del D.M. 274/1997:

- **attività di pulizia:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- **attività di disinfezione:** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- **attività di sanificazione:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

Il Ministero della salute nella circolare n. 5443 del 22/02/2020 indica come prodotti idonei quelli con **etanolo al 70-75%, o a base di ipoclorito di sodio al 0,1- 0,5%** previa pulizia con detergente neutro.

I **Sali d'ammonio quaternario** vengono considerati fungicidi, battericidi e virucidi (virus provvisti di capsula come il Sars-Cov-2). Secondo la letteratura disponibile però, i Sali d'ammonio quaternario sono considerati poco attivi nei confronti di SARS-CoV-2 in quanto hanno bisogno di particolari concentrazioni e di lunghi periodi di "posa" per risultare efficaci.

### PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

I collaboratori in servizio assicurano:

- l'**areazione/ventilazione continua** dei locali, in particolare dopo il transito di utenti esterni;
- la **pulizia giornaliera** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, quali:
  - bagni/servizi igienici/docce;
  - spogliatoi
  - sale riunioni

- zona pausa caffè
- uffici/scrivanie
- postazione collaboratori con superfici di appoggio
- ambienti di lavoro in genere
- la **pulizia a fine turno e sanificazione periodica** di:
  - tastiere/mouse
  - schermi touch
  - superfici di contatto comuni quali citofoni, maniglie, corrimani, tastiere ascensori,
  - tastiere fotocopiatrici, tastiere macchine per caffè, bevande e snack
  - parti comuni degli uffici
  - parti comuni degli altri ambienti

### Dispositivi di protezione

Ai Collaboratori scolastici verranno forniti i seguenti D.P.I.:

- Guanti e mascherina chirurgica nel caso in cui si venisse a contatto con persone a una distanza inferiore a 1 metro.
- Guanti, maschera FFP2/FFP3, indumenti protettivi per il corpo, occhiali con protezioni laterali o visiera paraschizzi durante le attività di pulizie e sanificazione (per queste attività garantire sempre la ventilazione degli ambienti).

Lo smaltimento di tutti i dispositivi di protezione dovrà avvenire gettandoli in contenitori richiudibili (sacco) con pedale. Si consiglia di indossare abiti da lavoro diversi da quelli di arrivo al lavoro o in alternativa camice monouso o, in assenza, grembiuli di tessuto da lavare con prodotti specifici ad una temperatura di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti.

### Misure per i TECNICI, MANUTENTORI DI FOTOCOPIATORI, PC, STAMPANTI, ecc...

- La loro **presenza deve essere programmata** per permettere di adeguare l'area in cui si andrà a operare e informare il personale.
- L'Istituto deve identificare preventivamente l'area di lavoro, segnalando l'intervento in corso per evitare il transito ravvicinato di persone. Una volta terminato gli oggetti, gli arredi, telefono, tastiera e l'area dovranno essere sanificati.
- Fare rispettare la **distanza** interpersonale di almeno 1 metro ed evitare il **contatto**.
- L'operatore dovrà utilizzare **guanti e mascherina**, che la scuola *potrà* mettere a disposizione.
- Queste persone devono essere registrate nell'apposito registro e firmare per presa visione, qualora non l'abbiamo già fatto precedentemente, l'informativa sulle condizioni di accesso.

### Misure per la CONSEGNA E RITIRO MATERIALI ATTRAVERSO CORRIERI

- Creare un punto di ritiro e consegna chiaramente individuato e dedicato, se entrano all'interno della scuola devono **indossare guanti e mascherina**.
- I corrieri consegnano e ritirano i "colli" non venendo a contatto con il personale della scuola e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale della scuola che ritira la merce o la manipola deve essere dotato di guanti, dovrà disinfettare nel limite del possibile l'oggetto ritirato prima di appoggiarlo su altre superfici.
- Prevedere se possibile dei percorsi per l'ingresso e l'uscita da scuola separati.

### Misure per i VISITATORI E GENITORI

- Vanno identificate delle **zone in cui effettuare gli incontri**, di comodo e rapido accesso, facilmente sanificabili, dotate di una buona ventilazione naturale, idonee anche alla tutela della privacy.
- Per ricevere il pubblico sarebbe meglio utilizzare un locale senza aria condizionata, in modo da evitare la pulizia frequente dei filtri del climatizzatore e il rischio di diffusione dell'infezione.

- Evitare di inserire l'opzione di riciclo dell'aria.
- **La programmazione degli appuntamenti è essenziale**, anche per prepararsi all'incontro ed evitare di spostarsi alla ricerca di dati o documenti. Si raccomanda l'aver a disposizione un PC o tablet.
- Si consiglia, come oramai alcune Regioni prevedono, che chiunque acceda in luoghi chiusi e pubblici debba indossare la mascherina.
- evitare strette di mano e scambi di materiali personali (es. biro);
- È importante identificare i servizi igienici per visitatori ed esterni (apponendo cartelli chiari e ben visibili) che, quando utilizzati, andranno sanificati almeno 2 volte al giorno, arieggiati, dotati di dispenser con sapone e carta monouso o asciugatore elettrico.
- Prevedere se possibile dei percorsi per l'ingresso e l'uscita da scuola separati.

## RIUNIONI ed EVENTI

*Gli spostamenti all'interno della sede devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni amministrative.*

- A)  **Riunioni:** Secondo le recenti indicazioni indicate nel D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Per lo spazio in cui verrà tenuta la riunione/incontro, scegliere sempre gli ambienti più grandi (palestra, aula magna, cortile esterno,...) e maggiormente arieggiati. La scelta dovrà anche tenere conto del rispetto e tutela della Privacy, soprattutto se si utilizzano ambienti esterni. Prima e dopo l'incontro gli addetti alle pulizie avranno cura di igienizzare il locale e tutte le attrezzature e arredi utilizzati.
- B) **Eventi:** Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni.

## Protocollo sanitario

Il Medico competente è chiamato a:

- a) contribuire alla gestione dell'informazione/formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali;
- b) far proseguire la sorveglianza sanitaria anche ai fini di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e di informazione/ formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio, nel suo ruolo clinico, segnalare all'Azienda situazioni di particolare fragilità (es., lavoratori con patologie croniche o multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita nonché casi personali legati a dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari);
- c) collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del lavoro;
- d) collaborare, inoltre, con le Autorità sanitarie competenti nell'individuazione dei contatti stretti nelle aziende e nel loro monitoraggio sanitario durante i periodi di quarantena;
- e) valutare l'opportunità, tramite il MC, di effettuare test sierologici rapidi per individuare i soggetti che presentano immunità specifica (presenza di anticorpi IgG).

Il medico competente informa i Lavoratori, tramite il Datore di Lavoro, della sua disponibilità in riferimento alla tutela della salute dei lavoratori "soggetti fragili".

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di "assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.L.gs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di rischiosità-E COMUNQUE INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELL'ASSENZA PER MALATTIA.

La visita medica verrà effettuata appena il MC avrà ricevuto comunicazione dal datore di lavoro. Si informa che



le visite periodiche, solo nei casi valutati dal MC, possono essere differibili in epoca successiva al 31/07/2020, dovendosi privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta, le visite di cambio mansione e le visite da rientro da malattia.

In fase di organizzazione delle visite mediche, verrà inviata ai lavoratori opportuna informativa, informandoli delle modalità di effettuazione della visita, se presenti sintomi respiratori anche lievi di non presentarsi alla visita, oltre al fatto che devono indossare la mascherina.

### **Interventi di primo soccorso a scuola**

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico.

Qualora questo non fosse possibile, il lavoratore, fornito di mascherina chirurgica, dovrà recarsi all'interno di un locale chiuso, e la scuola provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati in pattumiera chiusa. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

### **Individuazione di persona sintomatica all'interno della scuola**

Come già specificato, tutti i soggetti che hanno i sintomi classici dell'infezione da coronavirus non si devono recare in ospedale e saranno collocati in isolamento in un ambiente predisposto. Il lavoratore sintomatico dovrà quindi chiamare al medico di base e l'Istituto comunica, immediatamente, il caso all'autorità sanitaria competente (**1500** numero verde gratuito del Ministero della Salute o numero verde regionali Emilia Romagna **800 033 033**) e si mette a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. La scuola procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa.

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l'autorità contatterà la scuola, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria ecc. La scuola provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall'autorità, tra cui l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva. Nei casi in cui ci si debba proteggere poiché si ipotizza il contatto con persone infette, indossare mascherine **FFP2 o FFP3 ed occhiali protettivi**.

### **Misure immediate di intervento**

Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, la scuola adotta i seguenti interventi precauzionali:

- a. immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- b. interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di transito;
- c. immediata sanificazione di, in questo ordine cronologico:
  - delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;

- postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro.

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 e circolare del 22 maggio 2020.

## AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO REGOLAMENTAZIONE

Si costituisce in Istituto un Comitato incaricato di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo, composto dalle seguenti figure che sottoscrivono il presente documento:

*Dirigente scolastico: Dott.*

---

*RSPP: Dott.*

---

*Medico Competente: Dott.*

---

*RLS: Sig.*

---

*Referenti plessi:*

---

*Referenti plessi:*

---

*Referenti plessi:*

---

## ALLEGATI

	ALLEGATO	GESTIONE DELL'ALLEGATO
1	Informativa lavoratori ai sensi del protocollo del 24/04/2020 e consegna DPI	Da distribuire a tutti i lavoratori e da far sottoscrivere
2	Informativa lavaggio mani	Da esporre nei bagni vicino ai lavandini
3	Procedura corretto utilizzo dei Guanti	Da esporre nelle aree di lavoro, presso il magazzino DPI, da distribuire a mano o via mail a tutti i lavoratori
4	Procedura corretto utilizzo delle mascherine	Da esporre nelle aree di lavoro, presso il magazzino DPI, da distribuire a mano o via mail a tutti i lavoratori
5	Le regole da seguire	Da esporre nelle aree di lavoro.
6	Procedura sanificazione e registro sanificazioni	Da distribuire a tutti i lavoratori addetti alle pulizie e da far compilare.
7	Cartellonistica varia	Da esporre nelle varie zone (se presenti).
8	Registro accessi, registrazione temperatura e informativa	Da far compilare quando entra un esterno e da conservare per almeno 15 giorni. All'ingresso, sulla scrivania in cui metterò registro dovrà essere ben visibile l'informativa e la locandina che invio in allegato (file 5)
9	Modelli misurazione temperatura	Da compilare se si decide di misurare la temperatura+cartello da mettere all'ingresso
10	Misure per il contrasto COVID19 in ambiente scolastico	Da sottoporre all'attenzione dei lavoratori
-	AGG DVR COVID	Da conservare come allegato del DVR generale già in vostro possesso. All'interno del documento è presente anche il protocollo da firmare e somministrare alle varie figure

